

CAMB/2014/68 del 17 dicembre 2014

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PER L'ANNO 2014 - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. EMILIA ROMAGNA 23 DICEMBRE 2011 N. 23 E DELL'ART. 25, COMMA 4, DEL D.L. 24 GENNAIO 2012 N. 1.

l'Assessore
f.to Mirko Tutino

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna

CAMB/2014/68

CONSIGLIO d'AMBITO

L'anno 2014 il giorno 17 del mese di dicembre presso la sala riunioni della sede ATERSIR in V.le Aldo Moro n. 64 a Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/2014/7860 del 16 dicembre 2014. Sono presenti i Sigg. ri:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Giancarlo Castellani	Comune di Fidenza	PR	Assessore	A
3	Stefano Reggianini	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
7	Mirko Tutino	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	A
9	Tiziano Tagliani	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	A

Per l'assenza del Presidente e la vacanza del posto di Vice Presidente, ai sensi dell'art. 7 comma 6 dello Statuto dell'Agenzia, presiede la seduta l'Assessore del Comune di Reggio Emilia Mirko Tutino in quanto componente più giovane di età.

L'Assessore Tutino dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno

Visti:

- la direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE, "relativa alle discariche di rifiuti";
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, "relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione nella l. 24 marzo 2012, n. 27;
- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- la circolare 6 agosto 2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la quale viene dichiarata la cessazione dell'efficacia della circolare 30 giugno 2009 dello stesso Ministro;

- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 11 giugno 2012, n. 754 recante “Approvazione delle linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 12, comma1, lettere a), b), c) e g), della legge regionale n. 23 del 2011”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 11 febbraio 2013, n. 135 recante “Disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di cui all’art. 16, comma 1, della l.r. 23/2011 ed aggiornamento della direttiva Linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna di cui alla d.G.R. 754/2012”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 3 febbraio 2014, n. 103 recante “Adozione della proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art.199 del d.lgs. n. 152 del 2006”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 24 marzo 2014, n. 380 recante “Modificazioni alla dGR 135/2013 - Disposizioni in materia di definizione, e gestione del limite di incremento, del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani”;

premessato che:

- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006;
- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione (AATO) di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008;

richiamati:

- l’art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012, ai sensi del quale *Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:*
 - a) *la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;*
 - b) *la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regulate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito;*
- l’art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale *In presenza di un soggetto privato proprietario dell'impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 152 del 2006, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati R1 ai sensi dell'Allegato C, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che resta inclusa*

nella regolazione pubblica del servizio. A tal fine l'Agenzia individua dette specificità, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti;

richiamata integralmente la deliberazione n. 61 del 12.11.2014 con la quale, ai sensi della normativa più sopra citata, questo Consiglio d'ambito:

- ha individuato gli impianti e i poli impiantistici relativi alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e ha regolato i flussi verso gli impianti medesimi per l'anno 2014;
- ha definito per ciascun impianto o polo impiantistico il corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati da imputare a tariffa per l'anno 2014, in applicazione dei criteri stabiliti nella deliberazione di Giunta regionale n. 135/2013, così come modificata dalla deliberazione n. 380/2014;
- ha individuato (laddove esistente) il c.d. credito da capping del gestore dell'impianto o polo impiantistico per l'anno 2014 (espresso in valore negativo) ovvero del debito (espresso in valore positivo);

considerato che attraverso la medesima deliberazione n. 61/2014 questo Consiglio d'ambito ha ritenuto di applicare i criteri regionali anche per regolare le tariffe di accesso agli impianti che trattano rifiuti urbani ai sensi dell'art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012, in relazione al caso in cui gli impianti sono di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, così come previsto nella deliberazione di Giunta regionale n. 135/2013;

richiamati l'art. 11, comma 2, della l.r. n. 23/2011 e l'art. 15 dello Statuto dell'Agenzia (approvato con deliberazione di questo Consiglio d'ambito n. 5/2012), ai sensi dei quali il Direttore dell'Agenzia ha *la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile e gli spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Autorità verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla L.R. n. 23/2011 o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo attribuite agli organi di governo dell'Agenzia, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e al D.Lgs. n. 267/2000;*

ritenuto di dover stipulare il contratto di servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2014, ai sensi della normativa più sopra richiamata, con i soggetti gestori degli impianti e/o dei poli impiantistici individuati nella suindicata deliberazione n. 61/2014;

acquisito lo schema di contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2014 predisposto dagli uffici dell'Agenzia e allegato alla presente deliberazione;

acquisita peraltro in data 10.12.2014 la richiesta del gestore Herambiente S.p.A. di inserire nel contratto di servizio la clausola secondo la quale la sottoscrizione del medesimo contratto non implica alcuna rinuncia di Herambiente rispetto al contenzioso, attualmente pendente avanti al TAR Emilia-Romagna, Sez. II, RG 578/2014, promosso dalla società di gestione contro la deliberazione di Giunta regionale n. 380/2014 e non determina alcuna sopravvenuta carenza di interesse alla sua coltivazione;

ritenuto di approvare lo schema di contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2014 allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

ritenuto inoltre di stabilire, come segue, gli importi dovuti dai gestori, in relazione agli impianti e/o poli impiantistici gestiti, a titolo di penale in caso di mancata continuità dell'erogazione del servizio secondo le due fattispecie previste in successione l'una rispetto all'altra nell'art. 12, comma 1, dello schema di contratto di cui sopra:

- gestore Herambiente S.p.A.: 15.000,00 (quindicimila/00) euro al giorno e 30.000,00 (trentamila/00) euro al giorno;
- gestore Iren S.p.A.: 10.000,00 (diecimila/00) euro al giorno e 20.000,00 (ventimila/00) euro al giorno;
- altri gestori: 5.000,00 (cinquemila/00) euro al giorno e 10.000,00 (diecimila/00) euro al giorno;

ritenuto pertanto di conferire mandato al Direttore:

- di provvedere alla stipula del contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2014, nelle forme previste dalla normativa vigente, con i soggetti gestori degli impianti e/o poli impiantistici individuati nella deliberazione n. 61/2014, secondo lo schema suindicato e in conformità agli importi individuati più sopra a titolo di penale, apportandovi eventuali correzioni e/o modifiche di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie in sede di formalizzazione del medesimo in ossequio a norme di legge;
- di inserire nel contratto di servizio con il gestore Herambiente S.p.A. la clausola di esclusione di ogni rinuncia del medesimo gestore al contenzioso pendente avanti al TAR Emilia-Romagna, Sez. II, RG 578/2014;

ritenuto di trasmettere la presente deliberazione e lo schema di contratto allegato ai soggetti gestori degli impianti e/o poli impiantistici interessati, così come individuati nella deliberazione di questo Consiglio d'ambito n. 61/2014;

ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, posta l'urgenza di provvedere;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'Ing. Vito Belladonna, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

a voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1. di approvare lo schema di contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2014 allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di stabilire, come segue, gli importi dovuti dai gestori, in relazione agli impianti e/o poli impiantistici gestiti, a titolo di penale in caso di mancata continuità dell'erogazione del servizio secondo le due fattispecie previste in successione l'una rispetto all'altra nell'art. 12, comma 1, dello schema di contratto di cui al precedente punto 1:
 - i) gestore Herambiente S.p.A.: 15.000,00 (quindicimila/00) euro al giorno e 30.000,00 (trentamila/00) euro al giorno;

- ii) gestore Iren S.p.A.: 10.000,00 (diecimila/00) euro al giorno e 20.000,00 (ventimila/00) euro al giorno;
 - iii) altri gestori: 5.000,00 (cinquemila/00) euro al giorno e 10.000,00 (diecimila/00) euro al giorno;
3. di conferire mandato al Direttore:
- i) di provvedere alla stipula del contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2014, nelle forme previste dalla normativa vigente, con i soggetti gestori degli impianti e/o poli impiantistici individuati nella deliberazione di questo Consiglio d'ambito n. 61/2014, secondo lo schema di contratto di cui al precedente punto 1. e in conformità agli importi individuati a titolo di penale nel precedente punto 2., apportandovi eventuali correzioni e/o modifiche di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie in sede di formalizzazione del medesimo in ossequio a norme di legge;
 - ii) di inserire nell'art. 6 del contratto di servizio con il gestore Herambiente S.p.A. il seguente comma: "4. La sottoscrizione del presente contratto non implica alcuna rinuncia di Herambiente rispetto al contenzioso, attualmente pendente avanti al TAR Emilia-Romagna, Sez. II, RG 578/2014, promosso da Herambiente contro la deliberazione di Giunta regionale n. 380/2014 e non determina alcuna sopravvenuta carenza di interesse alla sua coltivazione.";
4. di trasmettere la presente deliberazione e lo schema di contratto allegato ai soggetti gestori degli impianti e/o poli impiantistici interessati, così come individuati nella deliberazione di questo Consiglio d'ambito n. 61/2014;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
6. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI**

(art. 16, comma 1, l.r. n. 23/2011 e art. 25, comma 4, d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni in
l. n. 27/2012)

L'anno 2014, il giorno ... del mese di dicembre, in

tra

l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito, anche "Agenzia"), rappresentata ai sensi dell'art. ... del proprio statuto dal Sig., il quale interviene nella sua qualità di, in esecuzione della deliberazione del Consiglio d'ambito dell'Agenzia n. ... del,

e

..... (di seguito, anche "Gestore"), con sede in, titolare del diritto di proprietà e/o della gestione dell'impianto di, sito nel Comune di, rappresentata da, il quale interviene nella sua qualità di,

[o, in alternativa: (di seguito "Gestore"), con sede in, titolare del diritto di proprietà e/o della gestione degli impianti di smaltimento indicati nell'elenco allegato a questo contratto alla lettera A, rappresentata dal Sig., il quale interviene nella sua qualità di]

premesse che:

- la legge regionale Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 ha costituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti quale persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;
- l'Agenzia esercita le funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, nel caso in cui gli impianti di smaltimento sono di titolarità di soggetti diversi dagli Enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate;
- in particolare, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 23/2011, l'Agenzia stipula il contratto di servizio con il soggetto proprietario dell'impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e, sulla base dei criteri regionali, definisce il relativo costo da imputare a tariffa;
- l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati è servizio pubblico essenziale e, come tale, è sottoposto alla normativa vigente in materia e non può essere interrotto, sospeso o abbandonato, se non nei limiti consentiti dalla legge ovvero con provvedimento dell'autorità giudiziaria o di altra autorità amministrativa competente, salva l'impossibilità derivante da forza maggiore;
- con deliberazione di Giunta n. 11 febbraio 2013 n. 135, così come parzialmente modificata dalla successiva deliberazione 24 marzo 2014 n. 380, la Regione Emilia Romagna ha dettato i criteri relativi alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 16, comma 1, della l.r. 23/2011;
- con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 14 del 5 giugno 2013, l'Agenzia ha approvato la ricognizione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l.r. n. 23/2011;
- il Gestore ha comunicato all'Agenzia le schede di rendicontazione 2012 dei dati tecnici, economici e gestionali per singolo impianto ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 11 giugno 2012 n. 754, così come aggiornata dalla suindicata deliberazione n. 135/2013, per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento per l'anno 2014;
- in applicazione dei criteri stabiliti nella deliberazione di Giunta regionale n. 135/2013, modificata dalla deliberazione n. 380/2014, l'Agenzia ha approvato per ciascun impianto o polo impiantistico i flussi e il corrispettivo di smaltimento da imputare a tariffa per l'anno 2014 con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 61 del 12 novembre 2014, allegata a questo contratto;
- è necessario stipulare il contratto di servizio con il soggetto proprietario/gestore dell'impianto di smaltimento per disciplinare le condizioni di conferimento dei rifiuti solidi urbani agli impianti medesimi e per definire i relativi corrispettivi per l'anno 2014;
- la disciplina operativa delle modalità di conferimento dei rifiuti agli impianti è demandata a specifico accordo tra il soggetto gestore dell'impianto e il soggetto affidatario del servizio di

gestione dei rifiuti solidi urbani (con particolare riferimento agli orari di accesso all'impianto, alle modalità di conferimento, ai quantitativi massimi di rifiuti conferibili su base giornaliera);

- è soggetto proprietario e/o gestore dell'impianto di sito nel Comune di....., autorizzazione n.

[o, in alternativa: è titolare del diritto di proprietà e/o della gestione degli impianti di smaltimento indicati nell'elenco allegato a questo contratto alla lettera A];

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio.

Articolo 2 – Oggetto

1. Costituisce oggetto del presente contratto:

- la definizione degli obblighi del Gestore dell'impianto con riguardo alle prestazioni di smaltimento dei rifiuti così come definiti nel successivo art. 3;

[o, in alternativa: la definizione degli obblighi del Gestore con riguardo alle prestazioni di smaltimento dei rifiuti, così come definiti nel successivo art. 3, presso gli impianti indicati nell'elenco allegato a questo contratto alla lettera A];

- la definizione del corrispettivo di smaltimento relativo all'anno 2014 che l'Agenzia ha determinato in applicazione dei criteri regionali contenuti nella deliberazione di Giunta n. 135/2013, così come modificata dalla deliberazione n. 380/2014.

Articolo 3 – Rifiuti conferibili

1. Il Gestore si impegna ad accettare i rifiuti urbani e assimilati indifferenziati conferiti dai gestori del servizio pubblico di raccolta nonché quelli derivanti dal loro trattamento, nel rispetto della pianificazione stabilita dall'Agenzia.

Articolo 4 - Accesso all'impianto

1. I conferimenti agli impianti potranno avvenire esclusivamente con automezzi regolarmente autorizzati ed iscritti all'albo nazionale gestori ambientali presso la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura.

Articolo 5 – Obblighi del soggetto gestore degli impianti

1. Il Gestore si impegna ad assicurare priorità alla ricezione per lo smaltimento di tutti i rifiuti individuati nel precedente articolo 3, conferiti agli impianti dai gestori del servizio pubblico di raccolta delle aree territoriali di gestione dell'Emilia Romagna ovvero dai gestori degli impianti secondo i flussi determinati dall'Agenzia.

2. Il Gestore si impegna ad assicurare priorità alla ricezione per lo smaltimento dei rifiuti di cui al precedente articolo 3 anche se conferiti in quantità diverse da quelle presuntivamente deliberate annualmente dall'Agenzia.

3. Il Gestore si obbliga in particolare a:

- a) gestire l'impianto in conformità agli atti autorizzativi e nel rispetto della normativa vigente nonché delle prescrizioni impartite dalle autorità amministrative competenti, assumendo a proprio carico tutti i costi e gli oneri occorrenti per il regolare funzionamento dello stesso;
- b) garantire la piena e completa funzionalità dell'impianto, al fine di assicurare il rispetto dei livelli prestazionali ed il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano d'ambito e dalla vigente normativa;
- c) garantire il compimento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, in modo da assicurare la continuità del servizio e la piena efficienza e sicurezza nella gestione;
- d) garantire la continuità nell'erogazione del servizio secondo la regolazione dei flussi stabilita dall'Agenzia;
- e) nei casi di mancata continuità nell'erogazione del servizio secondo la regolazione dei flussi stabilita dall'Agenzia, garantire la ricezione dei rifiuti presso un altro impianto, anche di terzi, fermo restando il corrispettivo di smaltimento di cui al successivo articolo 6;
- f) indicare nel piano di manutenzione annuale le misure alternative da adottarsi per garantire la continuità della ricezione dei rifiuti (anche in caso di fermo impianto) eventualmente avvalendosi anche di terzi;
- g) adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del servizio e limitare le eventuali interruzioni o sospensioni derivanti da ragioni tecniche al tempo strettamente necessario a rimuovere le cause d'interruzione o sospensione;
- h) comunicare, in ogni caso, tempestivamente sia all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti sia all'Agenzia ogni eventuale interruzione del servizio, indicandone le

ragioni, la prevedibile durata e le misure adottate per garantire la ripresa e il regolare svolgimento del servizio stesso;

- i) effettuare controlli periodici della qualità dei rifiuti conferiti, al fine di verificarne la conformità agli standards previsti, con le modalità e secondo le cadenze temporali indicate dal contratto di conferimento;
- j) fornire all’Agenzia i dati e le informazioni richieste.

Articolo 6 – Corrispettivo di smaltimento per l’anno 2014

1. Il corrispettivo spettante al Gestore per l’attività di smaltimento dei rifiuti di cui al precedente articolo 3 è stabilito per ciascun impianto o polo impiantistico o stazione di trasbordo per l’anno 2014 secondo gli importi in euro per tonnellata pesata indicati, nel rispetto della deliberazione del Consiglio d’ambito dell’Agenzia n. 61 del 12 novembre 2014, per ciascun gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nella seguente tabella (*):

Gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani e assimilati	Polo impiantistico di prima destinazione	Tariffe al cancello RU 2014 (euro/ton)

(*) le tariffe al cancello indicate in tabella sono da applicare anche in caso di conferimento di rifiuti urbani e assimilati indifferenziati alle stazioni di trasbordo di cui all’allegato A di questo contratto.

e, per ciascun impianto conferente rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani e assimilati indifferenziati, nella seguente tabella:

Impianto di cui alla Deliberazione del Consiglio d’ambito dell’Agenzia n. 61 del 12 novembre 2014	A impianto del Gestore	Tariffe sovralli da RU 2014 (euro/ton)	Note

2. I costi non coperti dal corrispettivo di smaltimento da imputare a tariffa per l’anno 2014, secondo l’importo del c.d. credito da capping individuato nella deliberazione del Consiglio d’ambito n. 61/2014 indicata nel precedente comma 1 in applicazione delle deliberazioni di Giunta regionale n.

135/2013 e 380/2014 (c.d. costi oltre soglia), saranno recuperati negli anni successivi nel rispetto delle modalità stabilite dalla regolazione regionale vigente in materia.

3. Le modalità di corresponsione del corrispettivo di smaltimento indicato nel precedente comma 1 verranno disciplinate in modo specifico nel contratto di conferimento tra il gestore dell'impianto e il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ovvero tra il gestore dell'impianto e i gestori degli impianti di cui al precedente comma 1, ultima parte.

Articolo 7 – Oneri di mitigazione ambientale

1. Il Gestore si impegna a corrispondere ai Comuni aventi diritto gli oneri di mitigazione ambientale che l'Agenzia ha riconosciuto nel corrispettivo dello smaltimento.

Articolo 8 – Controlli sulla gestione

1. Il Gestore dell'impianto si obbliga ad agevolare le attività di controllo da parte dell'Agenzia, al fine di garantire la regolare esecuzione del presente contratto e la corretta erogazione del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti individuati nel precedente articolo 3.

Articolo 9 – Obblighi di informazione

1. Tutte le comunicazioni fra Agenzia e Gestore previste dal presente contratto di servizio, salvo diversa previsione specifica, dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata, fax o posta raccomandata a/r e dovranno essere indirizzate ai recapiti di seguito indicati:

- Agenzia: P.E.C.; n. fax..... ; indirizzo postale.....;
- Gestore: P.E.C.; n. fax ; indirizzo postale

Articolo 10 – Obbligo di buona fede contrattuale

1. I soggetti firmatari si obbligano a dare esecuzione al presente contratto nel rispetto del generale principio di buona fede, secondo quanto previsto dall'articolo 1375 del codice civile.

Articolo 11 – Durata e validità del contratto

1. La durata del presente contratto è prevista a tutto il 31/12/2014 e si riferisce all'attività del Gestore di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati indifferenziati e di quelli derivanti dal loro trattamento con inizio dal 01/01/2014, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 6, comma 2.

2. Il presente contratto non si riferisce in alcun modo all'attività di smaltimento che il Gestore dell'impianto ha svolto fino al 31/12/2013.

Articolo 12 – Penali

1. Nel caso in cui il Gestore dell'impianto non garantisca la continuità nell'erogazione del servizio secondo la regolazione dei flussi stabilita dall'Agenzia, l'Agenzia medesima applicherà una penale pari a (...../00) euro al giorno per il numero di giorni di discontinuità del servizio nei casi di cui al precedente articolo 5, comma 3, lettera e) e pari a (...../00) euro al giorno per il numero di giorni di discontinuità del servizio negli altri casi.
2. Nel caso in cui il Gestore dell'impianto non ottemperi agli obblighi di comunicazione previsti dal precedente articolo 5, comma 3, lettera h), l'Agenzia applicherà una penale pari a 10.000,00 (diecimila/00) euro al giorno per il numero di giorni in cui si è verificato il mancato rispetto di tale obbligo. La penale prevista nel presente comma si aggiunge a quella prevista nel precedente comma 1.
3. In caso di accertamento di inadempimenti, l'Agenzia, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine con lettera raccomandata a/r e dopo aver valutato le eventuali osservazioni presentate dal Gestore entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della diffida, applica le penali previste nei precedenti commi 1 e 2. Le penali saranno applicate dall'Agenzia decurtando gli importi dal costo totale di smaltimento definito per l'anno 2015. Le penali previste nel presente articolo si applicano ai casi di inadempimento che si verificano a decorrere dalla data di sottoscrizione di questo contratto di servizio.
4. E' comunque fatta salva la possibilità dell'Agenzia di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

Articolo 13 – Legge applicabile e foro competente

1. Al presente contratto si applica la legge italiana e, con riferimento specifico agli obblighi del Gestore dell'impianto e al calcolo del corrispettivo di smaltimento, le disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna 11 febbraio 2013 n. 135, così come modificata dalla successiva deliberazione 24 marzo 2014 n. 380.
2. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'applicazione del presente contratto rientrano nella competenza esclusiva del foro di Bologna.

Articolo 14 – Allegati

1. Sono allegati al presente contratto e ne costituiscono parte integrante i documenti di seguito riportati.

Allegato A - Elenco impianti.

Allegato B - Deliberazione del Consiglio d'ambito dell'Agenzia n. 61 del 12 novembre 2014.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Bologna, ...

Per l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

.....

.....

Per

.....

.....

Il Gestore approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, tra le clausole di cui al presente contratto, quelle sotto riportate:

art. 3 (Rifiuti conferibili); art. 5 (Obblighi del soggetto gestore dell'impianto); art. 6 (Corrispettivo di smaltimento per l'anno 2014); art. 7 (Oneri di mitigazione ambientale); art. 10 (Obbligo di buona fede contrattuale); art. 12 (Penali).

Data ...

Per

.....

.....

Approvato e sottoscritto

L'Assessore
f.to Mirko Tutino

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

10 febbraio '15

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna